



STATUTO DELLA UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL PUGLIA

Adeguato con le modifiche statutarie approvate dal XVII Congresso Confederale del 12/15 giugno 2013 e Recepite dal Consiglio Generale USR CISL Puglia del 12 luglio 2013.

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I – COSTITUZIONE

ART. 1 (ART. 1 CONF.)

È costituita l'Unione Sindacale Regionale della CISL Puglia, con sede in Bari.

Essa è un'articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi esposti nell'art. 2 dello Statuto Confederale.

ART. 2 (ART. 3 CONF.)

La Unione Sindacale Regionale o Interregionale, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organi regionali del pubblico potere;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di Categoria e le Strutture Territoriali;
- programma e gestisce l'attività di formazione come insostituibile strumento della politica dei quadri;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.
Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli ed in tutti i settori;
- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le Organizzazioni di Categoria e le Strutture Territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizza per i propri iscritti ed i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);
- promuove, coordina e controlla l'attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi regionali e confederali; promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della USR-USI;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e/o verticali e ne dirime i conflitti;
- realizza i necessari interventi:
 - sulle strutture regionali di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente Statuto, nonché di violazione delle norme contributive confederali;
 - sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui al punto precedente, nonché per promuovere l'efficienza.;
- rappresenta le strutture territoriali e categoriali o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie Istituzioni;
 - b) dinanzi alle Organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c) dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

CAPITOLO II - LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA

ART. 3 (ART. 4 CONF.)

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale o Interregionale le Federazioni Regionali di Categoria che aderiscono alla CISL; le stesse, sulla base dei rispettivi Statuti Nazionali, si possono articolare in sindacati di seconda affiliazione, in settori e/o comparti merceologici.

Qualora le Federazioni Nazionali di categoria ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di "articolazioni funzionali" non coincidenti con la UST e la USR-USI, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa, negli organismi Ust e USR-USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

CAPITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 4 (ART. 6 CONF.)

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV - IL CONSIGLIO GENERALE

ART. 5 (ART. 7 CONF.)

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 18 e dal comma 3 dell'art. 24 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

ART. 6 (ART. 8 CONF.)

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

CAPITOLO V - IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 7 (ART. 9 CONF.)

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo regolamento. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominare uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. E', inoltre, incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Il Collegio regionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni della CISL Regionale, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e Associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Qualora a livello delle Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

CAPITOLO VI - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 8 (ART. 10 CONF.)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione allo Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento, sulle vertenze elettorali, oltre che sulle controversie ed i conflitti fra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento d'attuazione.

Sono competenti in prima istanza:

- a) per i conflitti interni alle singole categorie i collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali di Categoria;
- b) per tutti gli altri casi il collegio dei Probiviri della USR-USI, salvo quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il collegio Confederale.

ART. 9 (ART. 12 CONF.)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistono candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria

attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti ad alcun livello.

E' incompatibile anche la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

ART. 10 (ART. 13 CONF.)

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie.

A tutte le parti va, inoltre, notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

I lodi del Collegio debbono essere motivati. Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono.

I componenti il Collegio dei Probiviri partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Generale.

ART. 11 (ART. 14 CONF.)

Il Collegio è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci, salvo che al Segretario Generale della **USR-USI**, su cui è competente il collegio dei Probiviri Confederale. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di 1° grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

- Le sanzioni che possono essere comminate sono:
- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nella Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

ART. 12 (ART. 15 CONF.)

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della USR-USI e delle Federazioni Regionali di Categoria sentita la UST e il Sindacato Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente, dalla Segreteria che l'ha stabilita, al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Quando invece si rendessero necessari i provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dallo Statuto Confederale (Artt. 10, 11, 12, 13, 14) e dal Regolamento di attuazione.

ART. 13 (ART. 16 CONF.)

Quando le Segreterie di Categoria e/o Confederali, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazione statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO VII – ROTAZIONE E LIMITI DI ETA'

ART. 14 (ART. 17 CONF.)

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Regionale Pensionati a tutti i livelli.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO VIII – INCOMPATIBILITA'

ART. 15 (ART. 18 CONF.)

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le incompatibilità elencate nel Regolamento.

Il Comitato Esecutivo nel designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza Sindacale Regionale o Interregionale, deve assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività, di competenza e di partecipazione a livello di base;
- c) la piena autonomia del sindacato.

Il Comitato Esecutivo Regionale, sentita la Segreteria Confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazioni ad assumere o a conservare incarichi a livello regionale non derivanti da designazione sindacale.

ART. 16 (ART. 19 CONF.)

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'articolo 15 e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO IX – ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONE

ART. 17 (ART. 20 CONF.)

I soci con requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti possono accedere alle cariche direttive della Unione Sindacale Regionale-Interregionale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

ART. 18 (ART. 21 CONF.)

Il Consiglio Generale della Unione Sindacale Regionale o Interregionale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa sino al 20%.

A livello regionale la FNP designa, in ogni Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA USR-USI

CAPITOLO X – DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

ART. 19 (ART. 34 CONF.)

Sono organi dell'Unione Sindacale Regionale (USR) o dell'Unione Sindacale Interregionale (USI):

- a) il Congresso Regionale o Interregionale;
- b) il Consiglio Generale Regionale o Interregionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale;
- d) la Segreteria Regionale o Interregionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

CAPITOLO XI - IL CONGRESSO REGIONALE

ART. 20 (ART. 23 CONF.)

Il Congresso regionale è l'organo massimo deliberante della USR-USI. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni regionali di categoria e delle loro strutture territoriali, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti,
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni territoriali di categoria. Le Unioni sindacali territoriali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

ART. 21 (ART. 24 CONF.)

Il Congresso regionale è composto per il 50% dai delegati eletti nei congressi delle Federazioni Regionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni sindacali territoriali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non delegati, i membri uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Regionale Pensionati.

Partecipano al Congresso regionale con propri delegati le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali territoriali che sono in regola con il tesseramento confederale.

ART. 22 (ART. 25 CONF.)

L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ART. 23 (ART. 26 CONF.)

Il Congresso regionale fissa l'indirizzo generale della USR-USI in collegamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso Confederale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri ed approva lo Statuto della USR-USI e le relative modifiche.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più 1 dei votanti) ad eccezione di quella per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XII - IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

ART. 24 (ART. 27 CONF.)

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della USR-USI tra un congresso e l'altro, esso si riunisce almeno due volte l'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali confederali.

Ad esso spetta, inoltre, il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della USR-USI.

Nomina, su proposta della Segreteria Regionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto ed i membri di Segreteria con votazioni separate;
- b) il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale elegge o indica i responsabili regionali degli Enti ed i relativi Organismi su proposta della Segreteria della USR-USI.

Al Consiglio Generale spetta, inoltre, il compito:

- a) di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza del Congresso Confederale, e il Congresso in sessione straordinaria nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) di emanare il regolamento di attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni confederali;
- c) di eleggere i rappresentanti della USR-USI in seno al Consiglio Generale Confederale;
- d) di nominare il Presidente del Collegio dei Sindaci ed il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- e) di decidere i confini geografici delle Unioni Sindacali Territoriali.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 25 (ART. 28 CONF.)

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, Il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria della Unione Regionale.

CAPITOLO XIII - IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

ART. 26 (ART. 29 CONF.)

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;
- c) nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e Commissioni di livello regionale;
- d) decide sui conflitti tra Unioni Sindacali Territoriali, tra queste e le Federazioni Regionali;
- e) approva il bilancio della USR-USI e approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza della USR-USI;
- f) verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci regionali degli Enti e delle Associazioni della CISL;
- g) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 27 (ART. 30 CONF.)

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

CAPITOLO XIV - LA SEGRETERIA REGIONALE

ART. 28 (ART. 31 CONF.)

La Segreteria Regionale è composta:

- a) dal Segretario Generale
- b) dal Segretario Generale Aggiunto
- c) da Segretari

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

ART. 29 (ART. 32 CONF.)

La Segreteria Regionale rappresenta la USR-USI nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Unione Sindacale Regionale o Interregionale stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti e della Confederazione.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della USR-USI.

Costituisce un settore specifico di attività regionale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Regionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della USR-USI e di ogni

altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse dalla Unione Sindacale Regionale o Interregionale.

La Segreteria Regionale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'art.24.

Essa interviene a comporre ogni conflitto tra le strutture operanti nel territorio regionale (fra le UST, fra le Categorie Regionali, fra le UST e le Categorie Regionali).

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR-USI; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività regionale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

CAPITOLO XV – LE STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 30 (ART 33 CONF.)

La U.S.R. si articola in Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.) su delibera del Consiglio Generale della USR-USI.

Alle Unioni Sindacali Territoriali compete la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della U.S.R..

ART. 31 (ART. 35 CONF.)

Alle Unioni Sindacali Territoriali (UST) debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra la USR-USI e le Federazioni Sindacali Regionali sentite le UST e le Federazioni Territoriali di categoria interessate.

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale (UST):

- a) Il Congresso di UST;
- b) il Consiglio Generale di UST;
- c) il Comitato Esecutivo di UST;
- d) la Segreteria di UST;
- e) Il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2 sono stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti delle UST.

Le Unioni Sindacali Territoriali possono articolarsi in Unioni Sindacali Zonali e/o in Unioni Sindacali Comunali, di Frazione e di Circostrizione-Quartiere.

Le Unioni Sindacali Zonali e le Unioni Sindacali Comunali non costituiscono istanza congressuale, ma sono dotate di organismi direttivi rappresentativi delle Federazioni di categoria presenti nell'ambito del loro territorio, in base al regolamento vigente.

CAPITOLO XVI - IL COORDINAMENTO

ART. 32 (ART. 36 CONF.)

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (USR-USI e UST) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

ART. 33 (ART. 37 CONF.)

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria USR-USI, UST competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

ART. 34 (ART. 38 CONF.)

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO XVII - I SERVIZI

ART. 35 (ART. 39 CONF.)

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR-USI.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della UST, delle Categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema dei servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza regionale dei servizi.

ART.36 (art.42 CONF.)

Il commissariamento "ad acta", di cui all'art.41 dello Statuto Confederale, può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalla USR-USI nei confronti di una UST, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Confederale.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

ART.37 (art.43 CONF.)

La reggenza di cui all'art.43 dello Statuto Confederale, potrà essere adottata dalla Segreteria della USR-USI nei confronti delle UST.

PARTE V

FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XVIII – CONTRIBUZIONE

ART. 38 (ART. 44 CONF.)

Le entrate ordinarie della USR-USI sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto Confederale.

CAPITOLO XIX – PATRIMONIO

ART. 39 (ART. 46 CONF.)

Il patrimonio della USR-USI è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 40 (ART. 47 CONF.)

La USR-USI risponde di fronte a terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 41 (ART. 48 CONF.)

Le Organizzazioni Sindacali Categoricali e Territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla USR-USI, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

ART. 42 (ART. 49 CONF.)

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR-USI a favore delle Organizzazioni Categoriali o Territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR-USI senza assunzioni di corresponsabilità.

La Unione Sindacale Regionale o Interregionale ha facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali.

ART. 43 (ART. 50 CONF.)

La USR-USI può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE VI

SCIoglimento DELLA USR, MODIFICHE ED ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERI REGOLAMENTARI E NORME STATUTARIE

CAPITOLO XX – PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE

ART. 44 (ART. 51 CONF.)

Lo scioglimento della USR-USI può essere deliberato secondo le procedure previste dallo Statuto Confederale.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 45 (ART. 52 CONF.)

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale regionale a maggioranza dei 2/3;
- c) dalle Federazioni Regionali di categoria e dalle Unioni Sindacali Territoriali (UST) su deliberazione dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti. In questo caso le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Regionale almeno 30 giorni prima della effettuazione del Congresso Regionale.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Regionale decide il Consiglio Regionale a maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

A tale scopo la Segreteria Regionale convocherà il Consiglio Regionale entro i 30 giorni precedenti il Congresso.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio Generale, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XXI - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

ART. 46 (ART. 53 CONF.)

La Unione Sindacale Regionale o Interregionale deve dotarsi di un regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 47 (ART. 54 CONF.)

Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere deliberato e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale della USR-USI in base alla seguente procedura:

- il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'Ordine del Giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXII - ADEGUAMENTI STATUTARI E NORME TRANSITORIE

ART. 48 (ART. 55 CONF.)

La Unione Sindacale Regionale o Interregionale, le Unioni Sindacali Territoriali e le Federazioni Regionali di Categoria dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Confederale dei Proibiviri.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.

ART. 49 (ART. 56 CONF.)

A seguito dello spostamento di alcune norme nel Regolamento di attuazione deciso nel Congresso Confederale, in via transitoria, tali norme rimangono in vigore sino alla approvazione da parte del Consiglio Generale della USR-USI del Regolamento di attuazione.